

Regolamento di utilizzo dei Risciò

Regole per la circolazione e l'utilizzo delle ciclo-carrozzelle nel Parco del Valentino
Parco del Valentino · Viale Virgilio · 10126 Torino (TO) · tourinscio.it

1. Finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo delle ciclo-carrozzelle a pedalata assistita e muscolare all'interno del Parco del Valentino, al fine di:

- garantire la sicurezza degli utenti e dei pedoni;
- assicurare una mobilità inclusiva e sostenibile;
- disciplinare le responsabilità civili e patrimoniali connesse all'uso del mezzo;
- tutelare il patrimonio pubblico e privato.

2. Caratteristiche del veicolo e riferimenti normativi

Il mezzo è un veicolo a propulsione prevalentemente muscolare, senza o con supporto elettrico, conforme alla disciplina delle biciclette a pedalata assistita prevista dal Codice della Strada italiano.

Il regolamento si conforma:

- al Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992);
- al relativo Regolamento di esecuzione;
- alle norme sulla responsabilità civile ex artt. 2043 e 2050 c.c.;
- alle disposizioni in materia di assicurazione della responsabilità civile;
- alle norme comunali e ai regolamenti del verde pubblico del Comune di Torino.

3. Ambito di circolazione

La circolazione delle ciclo-carrozzelle è consentita esclusivamente:

- sui percorsi pavimentati o espressamente autorizzati;
- negli orari stabiliti dal gestore.

È vietata la circolazione:

- sui prati;
- nelle aree pedonali congestionate;
- durante eventi o manifestazioni ove disposto dall'autorità competente.

4. Requisiti degli utilizzatori

L'utilizzatore deve:

- avere almeno 18 anni;
- essere in condizioni psicofisiche idonee;
- rispettare il Codice della Strada e le norme del presente regolamento.

È vietato:

- guidare sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti;
- utilizzare smartphone o dispositivi che distraggano dalla guida.

L'utilizzatore deve mantenere una velocità adeguata alle condizioni del traffico pedonale.

I pedoni hanno sempre la priorità.

5. Responsabilità civile verso terzi

L'utilizzatore è responsabile dei danni cagionati a persone o cose durante l'uso del mezzo ai sensi dell'art. 2043 c.c. e delle norme applicabili.

6. Responsabilità per danni al mezzo

L'utilizzatore è responsabile dei danni arrecati al mezzo nei casi di:

- uso improprio;
- negligenza o distrazione;
- violazione del regolamento;
- utilizzo non conforme alle istruzioni ricevute.

7. Deposito cauzionale

Il gestore può prevedere:

- deposito cauzionale;
- franchigia massima;
- penali predeterminate e trasparenti.

8. Incidenti e sinistri

In caso di incidente:

- 1 l'utilizzatore deve fermarsi immediatamente;
- 2 prestare assistenza se necessaria;
- 3 contattare il gestore;
- 4 richiedere l'intervento delle autorità se vi sono feriti.

9. Sanzioni e sospensione del servizio

Il mancato rispetto del regolamento può comportare:

- richiamo;
- sospensione temporanea;
- esclusione dal servizio;
- richiesta di risarcimento danni.

Restano ferme eventuali sanzioni previste dal Codice della Strada.

10. Tutela del patrimonio del Parco

È vietato:

- arrecare danno al verde;
- uscire dai percorsi autorizzati;
- abbandonare il mezzo in aree non consentite.

L'utilizzatore e il gestore rispondono dei danni ambientali o patrimoniali arrecati secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

11. Foro competente

Tribunale di Torino.

Il presente regolamento integra le condizioni di noleggio descritte nei Termini di Utilizzo pubblicati su tourinscio.it/termini-di-utilizzo.